

Avv. Massimo Raffa
via Mercerie n. 5
33100 - Udine
tel./fax +39 0432 511145 - +39 0432 511349
e-mail: massimo.raffa.ud@gmail.com
pec: massimo.raffa@avvocatiudine.it

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA COLLEGALE
N. 02311/2019 REG.PROV.COLL. EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(SEZIONE TERZA) IN DATA 8 OTTOBRE 2019 E PUBBLICATA IL 6 NOVEMBRE 2019.**

Il sottoscritto Avv. Massimo Raffa, con il presente atto dà esecuzione all'Ordinanza collegiale n. 02311/2019 Reg.Prov.Coll. emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) in data 8 ottobre 2019 e pubblicata il 6 novembre 2019, con cui è stata ordinata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, e dell'articolo 41 cod. proc. amm. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in tale provvedimento ed autorizzata la Notifica per Pubblici Proclami.

- a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione Terza) - Ricorso numero 00326/2016 del registro generale
- b) Nome della ricorrente e indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio**
Ricorrente: MARMIERE MARILENA
Amministrazioni evocate in giudizio:
UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, via Olgettina n. 58 - 20132 Milano
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano
- c) Estremi dei provvedimenti impugnati:**
Provvedimento, adottato in data 4 dicembre 2015, a firma del Direttore Amministrativo p.t., dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano di approvazione in via definitiva della graduatoria generale di merito e di quella dei beneficiari di borse di studio regionali - anno accademico 2015/2016, nelle parti "Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea" in cui non si è provveduto ad iscrivere la ricorrente Marmiere Marilena che ne aveva fatto istanza con domanda dd. 26/9/2015
Nota dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano del 2 dicembre 2015, notificata alla ricorrente in data 7 dicembre 2015, con la quale l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano riscontrava l'istanza di revisione della graduatoria provvisoria del 30 ottobre 2015 e comunicava che "non è possibile accoglierla per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso"
Ogni altro atto connesso, presupposto e/o susseguente, ancorché incognito alla ricorrente
- d) La notifica di cui al presente avviso è rivolta nei confronti dei:**
soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito "Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea" del concorso indetto in data 21 luglio 2016 finalizzato all'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario – Anno Accademico 2016/2017;
- e) L'Avviso di cui al presente atto viene disposto in esecuzione dell'ordinanza collegiale n.02311/2019 Reg.Prov.Coll. emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) in data 8 ottobre 2019 e pubblicata il 6 novembre 2019, con la quale è stata disposta la notifica per pubblici proclami.**

f) **Testo integrale del ricorso**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA – MILANO

Ricorso

RICORRENTE: MARMIERE MARILENA (c.f. MRMMLN93T70I904K) residente in Udine, viale Leonardo da Vinci n. 103/3, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Raffa (c.f. RFFMSM61M28L483W - P.E.C.: massimo.raffa@avvocatiudine.it) del Foro di Udine con studio in Udine, via Mercerie n. 5, ed elettivamente domiciliata in Milano presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, come da procura speciale a margine del presente atto

nei confronti di

RESISTENTE: UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, via Olgettina n. 58 - 20132 Milano

e

RESISTENTE: REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano

e nei confronti di

CONTROINTERESSATI:

BEGHETTO ARIANNA, via Nobili Cappello 29 - 35015 Galliera Veneta

CARBONE IPPAZIO FABRIZIO, via Armando Diaz 65 - 73035 Miggiano

ZIPPO MARCO, via Gaspare Aselli 9 - 20133 Milano

MARASCO VINCENZO, via Francesco Rismondo 103 - 20153 Milano

per l'annullamento

A) del provvedimento, adottato in data 4 dicembre 2015, a firma del Direttore Amministrativo p.t., dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano di approvazione in via definitiva della graduatoria generale di merito e di quella dei beneficiari di borse di studio regionali - anno accademico 2015/2016, nelle parti "Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea" in cui non si è provveduto ad iscrivere la ricorrente Marmiere Marilena che ne aveva fatto istanza con domanda dd. 26/9/2015

B) della nota dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano del 2 dicembre 2015, notificata alla ricorrente in data 7 dicembre 2015, con la quale l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano riscontrava l'istanza di revisione della graduatoria provvisoria del 30 ottobre 2015 e comunicava che "non è possibile accoglierla per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso", nonché

C) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o susseguente, ancorché incognito alla ricorrente

E PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente Marmiere Marilena ad essere ammessa al concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2015/2016, di cui al relativo concorso bandito con provvedimento dd. 28/7/2015 dall'Università Vita-Salute San Raffaele di cui l'impugnato atto costituisce provvedimento finale e definitivo.

FATTO

1) La ricorrente Marmiere Marilena, nata a Spilimbergo (PN) il 30 dicembre 1993, è studente iscritta al terzo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia "International MD Program" dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - numero di matricola 008362;

2) con raccomandata n. 14595969494-5 spedita il 26 settembre 2015 e pervenuta all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 1° ottobre 2015 la ricorrente presentava domanda di partecipazione (doc. 1) al bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2015/2016 emanato dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 28 luglio 2015 (doc. 2);

3) così come previsto dall'art. 8 del bando, l'esito del concorso veniva reso noto mediante la pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito istituzionale dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 31 ottobre 2015;

4) nelle graduatorie provvisorie il nominativo della ricorrente non era in alcun modo presente;

5) con istanza presentata in data 6 novembre 2015 (doc. 3) ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso, la ricorrente chiedeva all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano la revisione delle graduatorie provvisorie per i benefici per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2015/2016 e l'inclusione nella graduatoria relativa alle borse di studio regionali per l'anno accademico 2015/2016;

6) le graduatorie definitive del bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio

universitario - anno accademico 2015/2016 venivano pubblicate sul sito istituzionale dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 4 dicembre 2015 (doc. 4);

7) nelle graduatorie definitive il nominativo della ricorrente non era in alcun modo presente;

8) con nota del 2 dicembre 2015, notificata alla ricorrente in data 7 dicembre 2015, (doc. 5) veniva riscontrata l'istanza di revisione della graduatoria provvisoria del 30 ottobre 2015 e l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano comunicava che *"non è possibile accoglierla per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso"*;

9) il diniego dell'inclusione nella graduatoria relativa all'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2015/2016, oltre alla perdita della borsa di studio nella misura prevista dal bando (euro 2.155,00 + un pasto giornaliero gratuito) ha precluso alla ricorrente la possibilità di conseguire l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dei contributi universitari previsto dall'art. 8, comma 1, D.P.C.M. 9 aprile 2001 e art. 9, comma 2, D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 a favore degli studenti idonei al conseguimento della borsa di studio, tasse e contributi che per l'anno accademico 2015/2016 ammontano a complessivi euro 18.640,00.

Premesso un tanto, gli impugnati provvedimenti dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano sono, a giudizio della ricorrente, illegittimi sotto i profili di seguito illustrati.

DIRITTO

Violazione norme del bando di concorso. Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di istruttoria.

Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione. Violazione di norme regolamentari.

Il bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2015/2016 emanato dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 28 luglio 2015 costituisce la *"lex specialis"* della procedura e va rispettata dall'Università, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di disattendere da quanto previsto dalle norme del bando (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423) che vincolano rigidamente l'Università, che è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nell'interpretazione e nell'attuazione.

Infatti, il bando riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura.

I requisiti di merito per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2015/2016 emanato dall'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano in data 28 luglio 2015 sono indicati nell'art. 3 del bando, che testualmente prevede:

[...] d) per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico: aver conseguito, entro il 10 agosto 2015, il numero di crediti di seguito indicato [...]

CdL Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia "International MD Program"

3° anno di corso 95

4° anno di corso 160

con l'ulteriore precisazione, qualificata dal bando stesso "Importante", che il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali **è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi.** La ricorrente è stata iscritta nell'anno accademico 2012/2013 al primo anno del corso di Infermieristica presso l'Università degli Studi di Udine (doc. 6) e dall'anno accademico 2013/2014 è iscritta al corso di Medicina e Chirurgia "International MD Program" presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 ha conseguito complessivamente 110 crediti (doc. 7), per cui alla data del 10 agosto 2015 indicata dall'art. 3 del bando (doc. 2) possiede sicuramente i requisiti di merito richiesti dal bando stesso (95 crediti), essendo l'anno accademico 2015/2016 il terzo a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per l'attuale livello di studi.

Appare infatti di tutta evidenza che l'anno di prima immatricolazione assoluta nell'attuale livello di studi che deve essere preso in considerazione ai fini della determinazione del numero di crediti necessari per la richiesta ammissione al bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario è l'anno accademico 2013/2014, primo anno di iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41) presso l'Università resistente, e non certo l'anno accademico 2012/2013, anno in cui la ricorrente non ha frequentato un corso di laurea magistrale, ma ha frequentato il corso di diverso livello di laurea in Infermieristica (classe SNT/01) presso l'Università degli Studi di Udine.

La circostanza che si tratti di lauree appartenenti a due livelli di studi diversi si ricava normativamente dal diverso atto regolamentare che disciplina i due tipi di laurea (una magistrale e l'altra "normale"): il Decreto Ministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, che si applica a tutte le università statali e non statali (art. 1, comma 1), per la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ed il Decreto Interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 19 febbraio 2009 per la laurea delle professioni sanitarie in Infermieristica (docc. 8 e 9): da ciò il

contrasto degli atti impugnati con le ora citate disposizioni regolamentari.

Alla conclusione che il corso di laurea frequentato dalla ricorrente all'Università di Udine e quello successivamente seguito presso la resistente siano corsi di due livelli di studio diversi si perviene anche sulla base di ulteriori considerazioni:

A) della normativa ministeriale. Gli studi universitari sono stati dapprima profondamente modificati con la riforma operata con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 con il quale, all'art. 3, si è stabilito che "Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

a) laurea (L)

b) laurea specialistica (LS)."

Successivamente, con le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" operate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 si è stabilito che "Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (L.M.)."

Pertanto, superata la classificazione tra primo e secondo livello prevista dal decreto 3 novembre 1999, n. 509, l'attuale normativa differenzia i livelli di studi in laurea e in laurea magistrale, cosicché anche il richiamo del bando all'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi dev'essere riferito all'anno di prima immatricolazione assoluta nel livello "laurea" e all'anno di prima immatricolazione assoluta nel livello "laurea magistrale".

B) dello statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Lo statuto dell'Università, approvato con decreto rettorale 9 febbraio 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015), all'art. 16 indica che l'Università "[...] può rilasciare i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica (LS - LM);

c) diploma di specializzazione (D.S.);

d) dottorato di ricerca (D.R.) [...]"

e all'art. 16 dello statuto prevede anche che l'Università possa "attivare corsi [...] successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello".

Dunque, se successivamente al conseguimento della laurea è rilasciato il master universitario di primo livello, e successivamente al conseguimento della laurea specialistica o magistrale è rilasciato il master universitario di secondo livello, deve necessariamente ritenersi che laurea e laurea specialistica o magistrale siano titoli di livello diverso, e specificamente che la laurea sia titolo di primo livello e che la laurea specialistica o magistrale sia titolo di secondo livello.

C) del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Tale norma agevola l'esatta qualificazione del livello sia del corso di Infermieristica dell'Università di Udine, sia del corso di Medicina e Chirurgia "International MD Program" della resistente.

L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 tratta delle classi di corsi di studio, e prevede al comma 1 che "I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili [...] sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi."

Il corso di infermieristica, comunque denominato dall'ateneo di Udine, appartiene alle classi delle lauree delle professioni sanitarie individuate dal Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 (doc. 9), ed appartiene quindi al livello "laurea (L)".

Il corso di Medicina e Chirurgia, comunque denominato dall'ateneo Vita-Salute San Raffaele di Milano, appartiene alle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie individuate dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 (doc. 8), ed appartiene quindi al livello "laurea magistrale (L.M.)".

Tirando le fila di quanto fin qui detto, nel presente giudizio per la ricorrente l'anno di prima immatricolazione assoluta per il livello di studi "laurea magistrale (o specialistica)" relativamente al quale ha presentato domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario è il 2013/2014, l'anno accademico 2015/2016 è il terzo anno di corso e come si evince dall'art. 3 del bando di concorso (doc. 2) il numero di crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali è 95: la ricorrente, che ha conseguito 110 crediti, possiede pertanto - come sopra evidenziato - i requisiti di merito richiesti dal bando di concorso.

Da ciò l'illegittimità degli atti impugnati che escludono la ricorrente dalla graduatoria del bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario e dal conseguente esonero dalle tasse e contributi scolastici "per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso", come indicato dalla resistente nella

nota dd. 2 dicembre 2015 impugnata unitamente alla graduatoria degli ammessi ai benefici nella quale la ricorrente non è inclusa (doc. 5 e 4).

Eccesso di potere per disparità di trattamento. Irragionevolezza.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche sotto il diverso profilo di una disparità di trattamento nel quale la ricorrente viene a trovarsi quale studente dell'Università resistente, rispetto alla medesima situazione di uno studente con medesima carriera di studi di altra università della Regione Lombardia.

L'analisi comparativa dei bandi di concorso per l'anno accademico 2015/2016 emanati da altre università della Regione Lombardia è legittimata dalla riforma del titolo V della Costituzione che, assegnando alle Regioni la competenza esclusiva relativamente alle politiche per il diritto allo studio, al fine di consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, secondo il dettame dell'art. 34 della Costituzione, impone all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano l'obbligo di attenersi per quanto riguarda l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio, al pari degli altri atenei, alle disposizioni generali emanate a livello nazionale, nonché, al pari degli altri atenei della Regione Lombardia, alle disposizioni normative della Regione Lombardia.

Come previsto nell'Allegato "A", Requisiti di merito, punto c) della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/3861 del 17 luglio 2015 (doc. 10), ed entro precisi limiti consentiti, l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano può applicare criteri di accesso ai benefici difformi da quelli delle altre università della Regione Lombardia solo per quanto riguarda l'innalzamento del numero di crediti formativi richiesti, avendo la Regione Lombardia concesso preventivamente il proprio assenso "al fine di elevare il livello qualitativo degli studi universitari". Non può quindi certamente, e in nessun caso, applicare criteri difformi in merito al computo degli anni sui quali determinare i crediti formativi richiesti, o alterarne comunque i criteri di computo.

Sulla base delle indicazioni del punto 2.2 dei bandi di concorso per l'anno accademico 2015/2016 a favore degli iscritti all'Università degli Studi di Milano e all'Università degli Studi di Milano Bicocca approvato con decreto del Presidente del Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario n. 27 del 15 luglio 2015, successivamente rettificato con decreto n. 28 del 22 luglio 2015 (doc. 11), in applicazione delle norme nazionali e regionali valide per tutte le università della Regione Lombardia, e quindi anche per l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, i "livelli di studi", per ciascuno dei quali è necessario "partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta", sono:

laurea (triennale, laurea di primo livello)

laurea magistrale (biennale, laurea di secondo livello)

laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale o esaennale: laurea di primo e secondo livello unificate)

dottorato o scuola di specializzazione (livello massimo)

Nell'anno accademico 2012/2013 la ricorrente è stata iscritta al primo anno del corso di Infermieristica presso l'Università degli Studi di Udine - livello di studi: laurea (triennale, laurea di primo livello).

Dall'anno accademico 2013/2014 la ricorrente è iscritta al corso di Medicina e Chirurgia "International MD Program" presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano - livello di studi: laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale o esaennale: laurea di primo e secondo livello unificate).

Se la ricorrente fosse stata iscritta all'Università degli Studi di Milano o all'Università degli Studi di Milano Bicocca e avesse prodotto domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2015/2016, l'anno accademico 2015/2016 sarebbe stato considerato il terzo anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta nel livello di studi di attuale iscrizione laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale o esaennale: laurea di primo e secondo livello unificate): fatte salve le deroghe previste dalla deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/3861 del 17 luglio 2015, che non riguardano il computo degli anni trascorsi a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta nel livello di studi, la normativa non può che essere uniforme sull'intero territorio regionale, e pertanto l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano non può computare gli anni trascorsi a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta nel livello di studi con criteri diversi da quelli applicati dall'Università degli Studi di Milano e dall'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Sulla base dell'analisi comparativa delle modalità di computo dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, per la ricorrente l'attuale livello di studi è il livello laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale o esaennale: laurea di primo e secondo livello unificate), l'anno di prima immatricolazione assoluta per il livello di studi laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale o esaennale: laurea di primo e secondo livello unificate) è il 2013/2014, l'anno accademico 2015/2016 è il terzo anno e il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali è 95: la ricorrente, che ha conseguito 110 crediti, possiede pertanto i requisiti di merito richiesti dal bando di concorso.

Eccesso di potere – illogicità – Contraddittorietà – ingiustizia manifesta – disparità di trattamento – violazione

dei principi di correttezza e buona amministrazione. Irragionevolezza.

Negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 la ricorrente ha conseguito complessivamente 110 crediti nel corso di Medicina e Chirurgia "International MD Program" presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Nel precedente anno accademico 2012/2013 la ricorrente ha conseguito 60 crediti nel corso di Infermieristica presso l'Università degli Studi di Udine (doc. 6).

Negli anni accademici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 la ricorrente ha conseguito, pertanto, complessivamente 170 crediti, a fronte dei 160 crediti richiesti dal bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario quale requisito di merito per un convenzionale 4° anno di corso.

Il principio di ragionevolezza, che deve applicarsi anche ad un pubblico bando di concorso cui scopo normativamente posto è la premialità degli studenti più meritevoli e svantaggiati da un punto di vista reddituale, impone che le disposizioni normative contenute nel bando siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito. Conseguentemente, se deve computarsi l'anno accademico 2012/2013 frequentato dalla ricorrente presso l'Università di Udine, devono computarsi anche i crediti regolarmente conseguiti in quell'anno accademico e regolarmente valutati per il corso universitario che ne ha consentito il conseguimento. Se si computa, ancorché convenzionalmente, tale anno accademico, ma non si computano i crediti validamente conseguiti, oltre a confrontare valori non omogenei, si svia irragionevolmente dal fine perseguito dalla norma, per giungere alla conclusione, frutto di una interpretazione illogica ed arbitraria della norma del bando di concorso operata dalla resistente, che uno studente che abbia frequentato il primo anno di un corso di laurea di primo livello conseguendo tutti i crediti previsti e che successivamente abbia frequentato i primi due anni di un corso di laurea di secondo livello conseguendo, entro la data prevista dal bando, 110 crediti dei 120 previsti dal piano di studi, sia privo dei requisiti di merito per la partecipazione al concorso.

Sulla base del tenore letterale del bando, per il quale il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, per la ricorrente i crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie relative ai benefici concorsuali devono essere calcolati in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso dall'anno accademico 2013/2014, primo anno di immatricolazione assoluta nell'attuale livello di studi, per cui la ricorrente possiede i requisiti di merito previsti dal bando, avendo conseguito un numero di crediti pari a 110, a fronte dei 95 richiesti, ma anche qualora si voglia convenzionalmente computare l'anno accademico precedente la scrivente possiederebbe i requisiti di merito previsti dal bando, avendo conseguito un numero di crediti pari a 170, a fronte dei 160 richiesti.

Una diversa valutazione dei crediti conseguiti nell'anno "convenzionale", oltre a non essere coerente con il tenore letterale del bando di concorso, che si riferisce sempre e comunque al computo del "numero dei crediti", senza alcun'altra specificazione in merito, costituirebbe violazione del principio di ragionevolezza: il pubblico interesse perseguito è quello di rendere effettivo il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, così come prevedono i commi 3 e 4 dall'art. 34 della Costituzione, e non può negarsi che capace e meritevole sia chi ha conseguito i crediti previsti dal piano di studi, anche se conseguiti presso altra università o in altro corso di laurea.

Violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza ed insufficienza della motivazione.

Ai sensi dell'art. 3, commi 1-2, legge n. 241/1990 "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. [...]".

L'Università resistente con l'impugnata nota del 2 dicembre 2015 riscontrava l'istanza di revisione della graduatoria provvisoria del 30 ottobre 2015 e comunicava alla ricorrente che "non è possibile accoglierla per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso", comunicando pertanto il rigetto dell'istanza della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario per motivi attinenti al merito scolastico, e non per motivi reddituali.

La resistente, quindi, in violazione della norma di legge sopra richiamata, ha omesso di comunicare alla ricorrente, attraverso congrua motivazione, l'indicazione dei concreti presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato il provvedimento di esclusione della ricorrente dal bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario.

La motivazione adottata, altresì, è assolutamente carente e insufficiente in quanto si limita esclusivamente ad un generico richiamo alla "[...] mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso [...]", senza che questi requisiti vengano in un qualche modo, ancorché genericamente, qualificati e descritti.

Ciò premesso il sottoscritto procuratore come da mandato legittimato

CHIEDE

che per i suesposti motivi l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano voglia annullare *in parte qua* il provvedimento dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano adottato in data 4 dicembre 2015, a firma del Direttore Amministrativo p.t., di approvazione in via definitiva della graduatoria generale di merito e di quella degli ammessi a borse di studio regionali - anno accademico 2015/2016, nella parte "Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea" in cui non si è provveduto ad iscrivere la ricorrente Marmiere Marilena che ne aveva fatto istanza con domanda dd. 26/9/2015, nonché l'annullamento della nota del 2/12/2015 dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano con cui veniva riscontrata l'istanza di revisione della graduatoria provvisoria del 30 ottobre 2015 e l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano comunicava che "*non è possibile accoglierla per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso*", nonché l'annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto e/o susseguente, ancorché incognito al ricorrente. Spese rifuise.

Ai sensi del D.P.R. 30/5/2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regol. in materia di spese di giustizia), il contributo unificato dovuto è di euro 650.

Si dimettono:

1. domanda per i benefici per il diritto allo studio universitario dd. 26/09/2015 con ricevuta raccomandata
2. bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2015/2016
3. istanza di revisione delle graduatorie provvisorie
4. graduatorie definitive bando per i benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2015/216
5. comunicazione reiezione istanza di revisione delle graduatorie provvisorie
6. foglio di congedo Università degli Studi di Udine
7. certificazione esami Università Vita-Salute San Raffaele, con estratto delibera data di conseguimento dei crediti relativi all'esame Genetics and Developmental Biology
8. decreto ministeriale 16 marzo 2007 (estratto)
9. decreto interministeriale 19 febbraio 2009 (estratto)
10. deliberazione Giunta Regione Lombardia n° X / 3861 del 17/07/2015
11. bandi di concorso all'Università degli Studi di Milano e all'Università degli Studi di Milano Bicocca anno accademico 2015/2016 (estratto)

Udine - Milano, 27 gennaio 2016

F.to Avv. Massimo Raffa

* * * * *

- g) Si avvisa che con l'ordinanza n. 02311/2019 Reg.Prov.Coll. emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) è stata fissata udienza pubblica per la prosecuzione della trattazione del ricorso per il giorno 10 marzo 2020.**
- h) Si avvisa che il provvedimento che ha autorizzato la presente notifica per pubblici proclami è costituito dall'Ordinanza collegiale n. 02311/2019 Reg.Prov.Coll. emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) in data 8 ottobre 2019 e pubblicata il 6 novembre 2019 e che in ogni caso lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

Si indica per ogni comunicazione inerente il presente avviso l'indirizzo p.e.c. massimo.raffa@avvocatiudine.it

Al presente atto vengono allegati con file separati sottoscritti digitalmente:

1. **ordinanza collegiale n. 02311/2019 Reg.Prov.Coll. emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) in data 8 ottobre 2019 e pubblicata il 6 novembre 2019;**
2. **copia ricorso R.G. N. 00326/2016 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano;**

Udine - Milano, 28 novembre 2019

Avv. Massimo Raffa